



## **PENSIONI 2019 LE NOVITA' PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha introdotto nuove norme in tema di previdenza e pensioni anche per il personale della Scuola.

Le norme emanate non modificano nella sostanza la riforma Fornero, ma introducono forme di flessibilità per l'uscita dal lavoro e l'accesso alla pensione; senza comunque aggiungere penalizzazioni o riduzioni, fatto salvo il trattamento pensionistico con l'opzione donna per il quale rimane la penalizzazione.

La novità più importante è costituita dalla cosiddetta "**pensione quota 100**", che illustriamo brevemente insieme agli altri interventi sulla previdenza.

A seguito delle nuove disposizioni il **MIUR, in data 1°/2/2019**, ha emanato la circolare e le indicazioni operative per la **cessazione dal servizio** del personale scolastico **dal 1° settembre 2019**, fissando il **termine finale per la presentazione della domanda di cessazione al 28 febbraio 2019**.

Il personale scolastico che possiede i requisiti per accedere al pensionamento può presentare:

- la domanda di cessazione tramite istanze online del portale MIUR;
- la domanda di pensione tramite il portale dell'INPS o rivolgendosi a un patronato.

Coloro che sono interessati, nella domanda di cessazione, devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio qualora sia stata accertata la mancanza dei requisiti.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle competenti sedi territoriali dell'INPS.

### **FINESTRE TEMPORALI**

In tutti i casi di pensionamento, per il personale della Scuola la decorrenza **della cessazione dal servizio e del diritto di accesso al trattamento pensionistico** viene confermata al **1° settembre** dello **stesso anno** in cui vengono raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi.

### **PENSIONE ANTICIPATA E DI VECCHIAIA**

Nel 2019 e 2020 l'età per l'accesso alla **pensione di vecchiaia** (cioè per limiti di età) resta fissata a **67 anni**, essendo confermato l'aumento di 5 mesi rispetto al 2018 per l'adeguamento alla speranza di vita.

Per la **pensione anticipata**, dall'1/1/2019 e fino al 31/12/2026, al requisito **contributivo** non viene applicato l'adeguamento alla speranza di vita. Nei suddetti anni pertanto la contribuzione minima resta quella fissata per il 2018: **41 anni e 10 mesi** per le donne, **42 anni e 10 mesi** per gli uomini.

### **PENSIONE QUOTA 100**

La nuova forma di pensionamento definita "**pensione quota 100**" è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021.

Possono anticipare il pensionamento i lavoratori dipendenti che abbiano compiuto **62 anni di età** e abbiano versato almeno **38 anni di contributi**. Questi sono requisiti minimi e non alternativi: se un lavoratore ha 40 anni di contributi e 61 di età non può accedere all'anticipo anche se la somma è maggiore di 100.

Per questo tipo di pensione l'età e l'anzianità non si applica l'adeguamento alla speranza di vita.



Per raggiungere la **quota 100** è possibile **cumulare periodi contributivi** non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell'INPS.

La "pensione quota 100" **non è cumulabile** con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui. Tale divieto cessa al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

### SISTEMA DI CALCOLO MISTO

Secondo le norme introdotte nel 1995 il sistema di **calcolo della pensione**, denominato **misto**, sarà applicato alla pensione di tutti coloro che **al 31/12/2019** non maturano **42 anni di contributi** (almeno 18 anni al 31/12/1995), fatti salvi rari casi. Pertanto, per i periodi **successivi al 1995** viene applicato il **calcolo contributivo** meno vantaggioso del **calcolo retributivo** che comunque si applica ai periodi precedenti (calcolo pro-quota). L'entità della riduzione dipende da diversi fattori tra cui l'età; a parità degli altri fattori, la perdita è maggiore in corrispondenza di età di pensionamento più giovane.

I seguenti valori servono a comprendere meglio come l'età influenzi l'assegno pensionistico di due docenti di scuola media che hanno versato 38 anni di contributi e si trovano nella classe stipendiale 28 dal 2015:

Età del docente	Stipendio netto	Pensione mensile netta	Tasso di sostituzione*
62 anni	1.949 euro al mese	1.610-1630 euro	82,6-83,6%
67 anni	1.949 euro al mese	1.700-1720 euro	87,2-88,2%

*\*Il tasso di sostituzione indica, in percentuale, il rapporto tra la pensione e l'ultimo stipendio percepito.*

Dal confronto si osserva che la sola differenza di **5 anni di età** determina un assegno pensionistico maggiore di **90 euro** circa.

### CALCOLO DELLA PENSIONE

L'assegno di chi aderirà alla **pensione quota 100** non subirà riduzioni o penalizzazioni rispetto alle regole di calcolo previste per la pensione di vecchiaia o anticipata. Chi cessa dal servizio percepisce quanto maturato fino a quel momento, l'assegno sarà comunque inferiore rispetto a quello che maturerebbe all'età della pensione di vecchiaia. Cosa alquanto ovvia. Infatti, anticipando il pensionamento oltre a non versare ulteriori contributi previdenziali il pensionato ha un'età più giovane e percepisce l'assegno per un tempo più lungo.

Si stima che con un anticipo di cinque anni, all'età di 62 anni l'assegno pensionistico sarà **minore del 23-25 per cento** rispetto a quanto si maturerebbe all'età di 67 anni.

Considerando l'ipotesi di un docente di scuola media (62 anni di età e 38 anni di contributi, classe stipendiale 28) che attualmente percepisce uno stipendio di **1.949 euro** netti al mese, l'assegno sarebbe di **1.610-1.630 euro** (tasso di sostituzione: 82,6-83,6%).

Se lo stesso docente rimanesse in servizio altri cinque anni, non considerando ulteriori aumenti stipendiali ma solo lo scatto alla classe 35, la pensione sarebbe di **1.960-2.010 euro** (tasso di sostituzione: 97,1-99,6%) rispetto allo stipendio di **2.018 euro** netti al mese.



## **OPZIONE DONNA**

Per il personale femminile viene prorogata (per il solo 2019) la possibilità della pensione anticipata definita “**opzione donna**”.

Con questa opzione, possono andare in pensione dal **1°/9/2019** le lavoratrici dipendenti che hanno compiuto **58 anni di età** e raggiunto almeno **35 anni di contributi** entrambi alla data del **31/12/2018**. In questo caso ai requisiti non viene applicato l’aumento per l’adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del requisito contributivo non è ammesso il **cumulo**; perciò i 35 anni di contributi richiesti devono essere presenti nell’ultima gestione previdenziale (INPS Gestione Dipendenti Pubblici).

La decisione di accedere a questo tipo di pensione deve essere valutata con molta attenzione, perché il calcolo **interamente contributivo** genera una notevole riduzione dell’assegno pensionistico (tra il 20 e il 30 per cento); la penalizzazione è minore all’aumentare dell’età e in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l’intera vita lavorativa.

Nel caso in cui l’**opzione donna** venga prorogata anche nel 2020, i requisiti per l’accesso al pensionamento con decorrenza **1/9/2020** saranno: **58 anni di età** e almeno **35 anni di contributi** alla data del **31/12/2019**.

## **PENSIONE DEI LAVORATORI PRECOCI**

La pensione anticipata è destinata anche ai lavoratori **precoci** che hanno raggiunto **almeno 41 anni di contributi**.

I lavoratori **precoci** sono quelli che prima del compimento dei **19 anni** hanno lavorato e versato i contributi per **almeno 12 mesi**, anche non continuativi. Questi lavoratori possono andare in pensione con **41 anni** di contributi e senza limiti di età. In questo caso, fino al 31/12/2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Come è facile immaginare i lavoratori della Scuola che abbiano iniziato a lavorare prima dei 18 anni sono un numero molto limitato.

Non basta essere soltanto lavoratori **precoci** ed aver iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età per accedere alla pensione con una contribuzione di **41 anni**, ma è anche necessario che si trovino in una delle seguenti **condizioni di disagio**:

- **assistere**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- **avere una capacità lavorativa ridotta**, accertata come invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- **svolgere** da almeno sei anni all’interno degli ultimi sette **attività lavorative usuranti e gravose**; tra queste attività è compreso l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.

## **APE SOCIALE**

Viene prorogata a tutto il 2019 anche l’**APE sociale**: l’indennità che si può ottenere all’età di almeno **63 anni** al posto della pensione.



Questo anticipo del pensionamento interessa coloro che:

- si trovano in **condizioni di disagio** (assistono un familiare in condizione di grave invalidità oppure hanno un'invalidità civile almeno del 74 per cento) e possiedono un minimo di **30 anni di contributi**;
- svolgono attività particolarmente **gravose** (tra le 15 categorie previste sono compresi gli **insegnanti di scuola dell'infanzia**) e possiedono **36 anni di anzianità contributiva**.

Per le madri, il requisito **contributivo** potrà essere abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

L'**indennità sostitutiva della pensione**, per un importo massimo di 1.500 euro lordi al mese e per 12 mensilità annue, viene corrisposta fino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quando sarà conferita l'intera pensione maturata all'atto della cessazione.

Coloro ai quali l'INPS riconosce il diritto di accesso all'**APE sociale** possono presentare in formato cartaceo alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza **1°/9/2019**.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati dall'INPS.

Qualora l'INPS certifichi il diritto di accesso successivamente al 1°/9/2019, la cessazione dal servizio potrà decorrere soltanto dal **1°/9/2020**.

### **PAGAMENTO DELLA BUONUSCITA (TFS-TFR)**

Il pagamento dell'indennità di buonuscita (TFS o TFR) viene **congelato** fino a quando il pensionato non ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i termini per il pagamento decorrono da quando il pensionato **avrà compiuto i 67 anni** (al netto dei futuri aumenti della speranza di vita).

I pensionati pubblici, non solo quelli con quota 100, potranno chiedere subito un anticipo bancario fino a 30.000 euro, beneficiando di un credito d'imposta per gli interessi pagati.

Sull'indennità di buonuscita, se la cessazione è anteriore al 1°/1/2019 e a decorrere da tale data, l'aliquota IRPEF viene ridotta dell'1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, e del 3,0% per quelle corrisposte decorsi 24 mesi.

### **RISCATTI DI "BUCHI" CONTRIBUTIVI E LAUREA**

Nel triennio 2019-2021 sarà possibile riscattare periodi non coperti da contributi, compreso il periodo degli studi universitari, per un massimo di 5 anni anche non continuativi. Il riscatto è possibile solo per periodi successivi al 31/12/1995 quanti non possiedono.

L'**onere di riscatto**, calcolato sul minimo retributivo annuale fissato dall'INPS (15.710 euro nel 2018, quindi circa 5.240 euro per ogni anno riscattato), sarà pagato in unica soluzione ovvero fino a un massimo di 60 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Inoltre, chi non possiede periodi contributivi **prima del 1°/1/1996** e ancora non ha compiuto **45 anni di età** al momento della domanda beneficerà di un riscatto agevolato solo per i periodi di laurea: potrà detrarre dall'imposta lorda (IRPEF) il 50% dell'onere in cinque quote annuali a partire dall'anno di pagamento.

Ciò dunque non riguarda chi aspira alla **quota 100**, in quanto deve aver compiuto 62 anni.

Roma, 11/2/2019